



DIRITTO ANNUALE 2009

| MISURA DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO DALLE IMPRESE ISCRITTE O ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE 19-12-1993, N. 580 | | IMPORTO DOVUTO PER LA SEDE PRINCIPALE |
|---|--|--|
| 1 | Imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, imprese artigiane individuali e società semplici agricole (solo se iscritte nella sezione agricola) | € 88,00 |
| 2 | Società semplici non iscritte nella sezione agricola | € 144,00 |
| 3 | Società tra avvocati e comunque iscritte nella sezione speciale, di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. 02/02/2001, n. 96 | € 170,00 |

UNITÀ LOCALI E SEDI SECONDARIE - L'importo dovuto per le sedi secondarie, per i depositi e comunque per ogni unità locale diversa dalla sede principale è pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale – Le unità locali di imprese estere iscritte nel R.E.A. versano € 110,00.

**MISURA DEL DIRITTO 2009 DOVUTO DALLE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA
(IMPRENDITORI, SOCIETÀ COOPERATIVE, CONSORZI, SOCIETÀ DI PERSONE E SOCIETÀ DI CAPITALI)**

L'importo del diritto dovuto da **tutte** le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro (di cui all'art. 8 della Legge 19-12-1993, n. 580), ancorché annotate nella sezione speciale, è commisurato al fatturato complessivo dell'impresa, come stabilito dall'art. 17 della legge n. 488/1999, ed è calcolato secondo le seguenti misure fisse ed aliquote determinate con D.M. 01-02-2008, art. 3:

| SCAGLIONI DI FATTURATO | ALIQUOTE | IMPORTO DOVUTO PER LA SEDE |
|--|--------------|--|
| da € 0 fino a € 100.000 | Misura fissa | € 200,00 |
| oltre € 100.000 fino a € 250.000 | 0,015% | € 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000 |
| oltre € 250.000 fino a € 500.000 | 0,013% | € 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000 |
| oltre € 500.000 fino a € 1.000.000 | 0,010% | € 255,00 + 0,010% della parte eccedente € 500.000 |
| oltre € 1.000.000 fino a € 10.000.000 | 0,009% | € 305,00 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000 |
| oltre € 10.000.000 fino a € 35.000.000 | 0,005% | € 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000 |
| oltre € 35.000.000 fino a € 50.000.000 | 0,003% | € 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000 |
| oltre € 50.000.000 | 0,001% | € 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000 fino a un massimo di € 40.000,00 |

UNITÀ LOCALI E SEDI SECONDARIE - L'importo dovuto per le sedi secondarie, per i depositi e comunque per ogni unità locale diversa dalla sede principale è pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00.

FATTURATO – La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009, consultabile sul sito della Camera di Commercio oppure all'indirizzo:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phprHMe31.pdf

riporta i nuovi criteri per l'individuazione della corretta base imponibile da considerare ai fini del calcolo del dovuto, alla luce delle modifiche della normativa IRAP introdotte dalla legge finanziaria 2008.

TRASFERIMENTO DELLA SEDE - Nel caso di trasferimento in corso d'anno della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio di provenienza.

IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL DIRITTO – da effettuare in unica soluzione - coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (**16 giugno 2009**) oppure entro il diverso termine stabilito dall'art. 17 del D.P.R. 07/12/2001 n. 435. Il versamento del diritto annuale può essere effettuato entro il 30° giorno successivo al termine ordinario sopraindicato maggiorando il diritto dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo anche in presenza di pagamento eseguito integralmente in compensazione (Circolare del M.A.P. n. 35872005).

MODALITÀ DI PAGAMENTO - Dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica (articolo 37, comma 49 del D.L. n. 223/06). Per effettuare il versamento telematico basta seguire le istruzioni pubblicate sul sito <http://www.agenziaentrate.it>.

ARROTONDAMENTO: Gli importi da versare sono arrotondati all'unità di euro, alla luce del criterio indicato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21/12/2001 e delle precisazioni contenute dalla circolare n. 19230/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, consultabile sul sito della Camera di Commercio.

L'unica eccezione è rappresentata dalla maggiorazione dello 0,40%, dovuta se il diritto viene versato entro i trenta giorni successivi alla scadenza; in questo caso non si procede ad alcun arrotondamento e si versano anche gli eventuali decimali. L'unica eccezione è rappresentata dalla maggiorazione dello 0,40% dovuta se il diritto viene versato entro i trenta giorni successivi alla scadenza; in questo caso non si procede ad alcun arrotondamento e si versano anche gli eventuali decimali.

La Camera di Commercio di Foggia non applica le maggiorazioni previste dall'art. 18, comma 6, della legge n. 580/1993.

PER INFORMAZIONI consultare il sito www.fg.camcom.it oppure rivolgersi all'Ufficio Diritto Annuale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia telefonando ai numeri 0881797222 e 0881797242 o utilizzando l'indirizzo di posta elettronica diritto.annuale@fg.camcom.it